

INFORMATIVA CIRCA LA POSSIBILITA' DI SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

I nubendi, al momento della celebrazione del matrimonio, hanno due possibilità riguardo al regime patrimoniale della famiglia che vanno a formare:

- 1) - possono non effettuare scelta e, in questo caso, il regime patrimoniale della famiglia sarà quello della **COMUNIONE DEI BENI** come previsto dall'art. 159 del Codice Civile;
- 2) - possono valersi della facoltà concessa loro dall'articolo 162, secondo comma, del Codice Civile e, quindi, dichiarare di scegliere il **REGIME DELLA SEPARAZIONE DEI BENI**

La dichiarazione di cui al numero 2) potrà essere resa:

- A) - **in caso di matrimonio civile nella Casa Comunale, per mezzo dell'apposito stampato, che verrà loro consegnato al momento della Pubblicazione di Matrimonio, FIRMANDO IN CORRISPONDENZA DEL N. 5**
- B) - **in caso di matrimonio concordatario (religioso), i futuri sposi prenderanno direttamente accordi con il ministro di culto che assisterà alla celebrazione.**

ATTENZIONE! Ove i nubendi non intendano valersi, al momento del matrimonio, della facoltà loro concessa dall'articolo 162, II comma, del Codice Civile potranno, successivamente al matrimonio, passare dal regime della comunione dei beni a quello della separazione dei beni, esclusivamente per mezzo di atto pubblico rogato da un notaio.

Si ricorda che la Comunione dei Beni comporta l'immediata ed automatica comproprietà per entrambi i coniugi, nella misura fissa del 50% ciascuno, dei beni mobili e/o immobili e, inoltre, il gravame per entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, delle obbligazioni. Questo regime patrimoniale, però, riguarda solamente:

**Obbligazioni contratte, anche soltanto da uno dei coniugi, dopo il matrimonio;
Beni mobili ed immobili acquisiti, anche soltanto da uno dei due coniugi, dopo il matrimonio a condizione che:**

- a) - abbiano valore venale
- b) - siano stati acquisiti a titolo oneroso (pagamento o permuta)
- c) - possano essere utilizzati da entrambi i coniugi

la comunione dei beni, pertanto, **non riguarda:**

- d) - i beni, mobili e/o immobili, acquisiti a qualunque titolo prima del matrimonio;
- e) - i beni, mobili e/o immobili, provenienti da donazione o successione, anche se acquisiti dopo il matrimonio;
- f) - i beni strumentali (mobili e/o immobili) necessari per l'esercizio di un mestiere o di una professione, anche se acquisiti dopo il matrimonio;
- g) - le somme percepite a titolo di risarcimento di danni personali;

- h) - i beni che, per la loro natura o tipologia, possano essere utilizzati solo da un coniuge e non dall'altro**
- i) - i beni privi di valore venale.**

Maggiori e più dettagliate informazioni potranno essere fornite, a richiesta, dall'Ufficiale dello Stato Civile ovvero, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti fiscali connessi alla materia, da professionisti di fiducia dei nubendi (Notai, Dottori Commercialisti, Avvocati).

STATO CIVILE - MATRIMONI

Tel. 0584.966863 - altri recapiti telefonici 0584.966776 - 0584.966768

Fax 0584.966777

E-mail dbertoni@comune.viareggio.lu.it